



Tribunale di Bari

Sezione crisi d'impresa e dell'insolvenza

RG: _____ Liquidazione Controllata – Reclamo allo Stato Passivo

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento RG _____
CCII di _____, avente a oggetto la liquidazione controllata ex art. 268
, liquidatore Avv. _____

FATTO E DIRITTO

con sentenza del 25.01.2024 il Tribunale di Bari riunito in Composizione Collegiale ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. C.C.I.I. nei confronti del debitore _____, assistito e difeso dagli avv.ti _____

e _____;

i difensori del ricorrente, con istanza del _____ hanno trasmesso al liquidatore domanda di ammissione al passivo per la somma di complessivi € 12.103,04, quale unico compenso maturato dai due legali per l'attività di consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale per l'accesso ad una delle procedure da sovraindebitamento, compenso unico per le tre diverse procedure nn. _____ rg _____ rg e _____ rg, da distribuire e da corrispondere al 50% a ciascuno degli scriventi avvocati nell'ambito delle tre distinte procedure concorsuali rubricate rispettivamente ai nn. _____ – Liquidazione controllata _____, _____ – Liquidazione controllata _____, _____ – Liquidazione controllata _____;

il liquidatore, avv. _____, con comunicazione inviata ai creditori in data _____, ha proposto di ammettere al passivo la minor somma di € 1.500,00; gli avv.ti del ricorrente, avv.to _____, hanno formulato osservazioni allo stato passivo;

il liquidatore, nello stato passivo definitivo inviato ai creditori con pec del _____ ha ammesso "il minore importo di € 1.500,00 in privilegio - crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori d'opera intellettuali per gli ultimi due anni di prestazione (2751 bis n. 2 cc), oltre accessori di legge, importo calcolato sul parametro tariffario forense medio di "valore indeterminabile – complessità bassa", decurtato del 50% ex art. 4 co.1 DM 55/2014, applicato ai procedimenti di volontaria giurisdizione, quale è quello per l'apertura della procedura di liquidazione controllata

ex CCII, tenuto conto del principio di economicità che informa le procedure di sovraindebitamento (Tribunale di Verona 19.08.2024) e della previsione della esclusione della necessità di assistenza tecnica per la procedura di liquidazione controllata, aumentato per la presenza di più sovra indebitati. Esclusa la prededuzione in quanto non sussistono i presupposti di legge. Il compenso deve intendersi unico per l'unico ricorso relativo alla procedura familiare di sovraindebitamento richiesta (in forza della sentenza n. _____ del

sono state le procedure di liquidazione controllata n. _____ Sig.

; Rg. _____ Sig.ra _____ ; Rg. _____ Sig.

_____)"; ha altresì dato atto nelle osservazioni che "Vi è una pattuizione scritta del compenso, che prevale sulla quantificazione ex DM 55/2014; inoltre, non è corretta, da parte del liquidatore, l'individuazione della tabella dell'attività e dello scaglione di valore per la determinazione del compenso".

Con atto del 09.04.2025 gli avv.ti _____ e _____ proponevano reclamo allo stato passivo ex artt. 273 c. 4 e 133 c. 1 CCII; in data 24.04.2025 il liquidatore rendeva il proprio parere sul reclamo.

Il reclamo degli avv.ti _____ è fondato sulla esistenza di una pattuizione scritta del compenso, sulla erroneità del calcolo del compenso ammesso, sulla natura prededucibile del compenso.

Innanzitutto, si ribadisce quanto già osservato da questo Tribunale in tema di determinazione dei compensi nelle procedure di liquidazione del patrimonio e cioè che *"deve rilevarsi che appare lecito dubitare che nella procedura di liquidazione del patrimonio sia in facoltà del medesimo (ndr del debitore) concordare il compenso con l'advisor e l'OCC. Infatti se non può revocarsi in dubbio che nelle altre due procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore e accordo di ristrutturazione dei debiti) sussiste un interesse del sovraindebitato a contenere la misura del compenso dei due professionisti, che potrebbe incidere negativamente del giudizio di fattibilità economica e su quello eventuale di convenienza della proposta, oltre che sulla stessa formulazione della stessa, onde deve riconoscersi al sovraindebitato il potere di negoziazione in ordine alla determinazione dei compensi, non altrettanto può dirsi con riferimento alla procedura liquidatoria che si caratterizza per l'appunto per la destinazione dell'intero patrimonio del debitore al soddisfacimento dei creditori, destinazione che potrebbe essere in parte frustrata laddove si riconoscesse al debitore il potere di concordare con l'Advisor e l'OCC compensi esorbitanti, o comunque ingiustificatamente superiori a quelli massimi previsti dei parametri fissati dai decreti ministeriali. Ove così non fosse un accordo di tal fatto sarebbe comunque esposto ad una azione revocatoria sussistendone tutti i requisiti. Alla stregua di tali considerazioni deve pertanto ritenersi che la determinazione del compenso spettante i due professionisti nonché la collocazione degli stessi, non può che avvenire in sede di riparto."* (Decreto del Tribunale di Bari del 04.10.2021 rel. _____ in RG _____);

Si consideri che il principio di obbligatorietà della difesa tecnica si applica a tutti i casi di procedimento unitario, ad eccezione di quelli per i quali è la legge a prevedere un'espressa deroga:

1. il debitore che chiede la propria liquidazione giudiziale può stare in giudizio personalmente (art. 40, comma 5 CCII);
2. la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere presentata personalmente dal debitore, ferma restando la necessaria assistenza di un OCC (art. 269, comma 1, CCII);
3. la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss.

Ne discende, quindi, che l'obbligo di assistenza del difensore trova il proprio contraltare nelle norme sulla prededuzione dei crediti: la prededuzione riconnessa ad attività professionale svolta nell'interesse del debitore è riconosciuta esclusivamente per crediti professionali sorti in funzione della presentazione di domande in cui il ricorso al professionista è necessario, mentre è generalmente esclusa per l'attività professionale di assistenza del debitore non necessaria; inoltre, considerando la natura non contenziosa del procedimento in oggetto, si ritiene che lo stesso rientri nei procedimenti camerali di volontaria giurisdizione, nell'ambito dei quali non è generalmente richiesta l'assistenza tecnica di un legale (in questo senso, *ex multis*, Tribunale Torino sez. VI, 11/03/2025 sia pure pronunciata in tema di esdebitazione incapiente).

Considerata, inoltre, l'attività svolta dai difensori dei ricorrenti, appare coerente e conforme alla giurisprudenza maggioritaria l'importo così come calcolato dal liquidatore, e cioè facendo riferimento agli scaglioni di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, calcolato sul parametro tariffario forense medio di "valore indeterminabile – complessità bassa", decurtato del 50% ex art. 4 co.1 DM 55/2014, applicato ai procedimenti di volontaria giurisdizione nel quale va inserito quello di richiesta di apertura della liquidazione controllata che non richiede, come detto, l'assistenza tecnica del difensore.

Il reclamo va dunque rigettato

P.Q.M.

Rigetta il reclamo. Manda al liquidatore per i successivi adempimenti

Si comunichi.

Bari, 03.06.2025

Il Giudice

Dott.ssa Assunta Napoliello